

ORIGINALE

COMUNE DI PRAY

Provincia di Biella



REGOLAMENTO

COMUNALE

DI

PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 23/9/14

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.

Indice

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Autorità, Organi e Strutture comunali di Protezione Civile
- Art. 3 – Autorità di Protezione Civile
- Art. 4 – Comitato Comunale di Protezione Civile
- Art. 5 - Unità di crisi
- Art. 6 – Ufficio comunale di Protezione Civile
- Art. 7 – Volontariato di Protezione Civile
- Art. 8 – Gruppo Comunale di Protezione Civile
- Art. 9- Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
- Art. 10- Piano Comunale di Protezione Civile
- Art. 11- Pubblicità del Regolamento
- Art. 12- Entrata in vigore ed abrogazioni

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento e la durata in carica degli organi e delle strutture comunali di Protezione Civile

Art. 2 – Autorità, Organi e Strutture comunali di Protezione Civile

IL SINDACO

omissis

Legge 225/92 art.15 comma 3

Il sindaco e' autorita' comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

Omissis

Sono organi comunali di Protezione Civile:

il Comitato comunale di Protezione Civile presieduto dal Sindaco;

Il Comitato comunale del Volontariato coordinato dal Sindaco;

Sono Strutture di Protezione Civile:

L'Unità di Crisi strutturata per funzioni di supporto;

Il Servizio/Ufficio comunale di Protezione Civile;

Art. 3 – Autorità di Protezione Civile

1. Il Sindaco è autorità di Protezione Civile in ambito comunale;
2. Il Sindaco sovrintende a tutte le attività di Protezione Civile in ambito comunale e per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale degli Organi e delle Strutture comunali di Protezione Civile;
3. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale, la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto;
4. In caso di emergenza a carattere esclusivamente locale, il Sindaco provvede ad adottare tutti i provvedimenti di carattere contingibile ed urgente che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza e della incolumità pubbliche;
5. Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con le risorse, i materiali ed i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione Piemonte e/o al Prefetto che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di Protezione Civile.

6. Al fine di scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica utilità ovvero in caso di evento calamitoso, il Sindaco può adottare le ordinanze contingibili e urgenti, anche verbali, in caso di grave urgenza, di cui all'art. 54 del Testo Unico delle leggi e sull'ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 267/2000 e s.m.i.
7. Il Sindaco dispone l'attivazione del Centro Operativo Comunale di cui al successivo Art. 10;
8. Il Sindaco può inoltre concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni congiunte e attività coordinate;

Art. 4 – Comitato comunale di Protezione Civile

Il Comune, entro due mesi dall'adozione del presente regolamento, istituisce il Comitato comunale di Protezione Civile, di seguito denominato Comitato.

Il Comitato è un Organo politico permanente, con compiti di indirizzo e verifica.

Compiti:

- garantisce lo svolgimento, lo sviluppo ed il coordinamento delle attività previste dagli art. 6, 7, 8 e 9 della L.R. 14 aprile 2003 n. 7, relative al modello di intervento in ambito comunale.
- formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni del Sindaco, sia in fase preventiva che in emergenza;
- esprime parere consultivo sul progetto di Piano comunale di Protezione Civile, anche avvalendosi dell'Unità di Crisi comunale.

Costituzione:

Il Comitato è composto da:

1. Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile che lo presiede;
2. Segretario comunale;
3. Un rappresentante delle istituzioni dello Stato presenti sul territorio (CC- CFS)
4. Un rappresentante del Volontariato di protezione civile (Coordinamento provinciale)

Modalità di funzionamento e di convocazione:

- **Il Comitato dura in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo;**
- **i Componenti sono nominati con deliberazione della Giunta comunale;**
- il Comitato è convocato dal Sindaco almeno una volta all'anno con lettera raccomandata o fax, con almeno 5 gg. di preavviso rispetto alla data stabilita;
- **in caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente (anche tramite il telefono) e dovrà considerarsi in seduta permanente;**
- il Comitato potrà essere integrato, qualora se ne verifichi la necessità da altri Assessori e Referenti Istituzionali;
- per l'espletamento dei compiti di cui sopra il Comitato si avvale dell'Unità di Crisi strutturata per funzioni di supporto;
- **l'ufficio di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato;**

Art. 5 – Unità di Crisi

Il Comune, entro due mesi dall'adozione del presente regolamento, istituisce l'Unità di Crisi di Protezione Civile.

L'Unità di Crisi strutturata per funzioni di supporto costituisce il livello di coordinamento tecnico delle attività in emergenza. Di essa si avvale il Comitato quale supporto tecnico alle decisioni sia in fase preventiva che in emergenza.

Costituzione:

l'Unità di Crisi è composta da:

1. Sindaco o suo delegato con funzione di coordinamento delle funzioni di supporto;
2. Responsabile del Servizio tecnico ;
3. Comandante della stazione dei carabinieri di Coggiola o suo delegato
4. Comandante del Corpo Forestale dello Stato
5. Vigili del Fuoco
6. Rappresentante/i Volontariato di Protezione civile

Funzioni di Supporto

- Tecnica e di Pianificazione
- Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
- Volontariato
- Materiali e mezzi
- Servizi essenziali e attività scolastica
- Censimento danni a persone e cose
- Strutture operative locali
- Telecomunicazioni
- Assistenza alla popolazione
- Amministrativa

Modalità di funzionamento e di convocazione:

- **l'Unità di Crisi dura in carica fino a nuova nomina;**
- **i Componenti sono nominati con deliberazione della Giunta comunale. Gli stessi possono anche essere individuati fra soggetti esterni aventi competenza specifica nella funzione da ricoprire. Ad ogni individuo possono essere attribuite più funzioni di supporto.**
- l'Unità di Crisi è convocata ogni qualvolta il Comitato ne faccia richiesta quale supporto tecnico alla propria attività;
- **in caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, l'Unità di Crisi potrà essere convocata dal Sindaco o da suo delegato verbalmente, telefonicamente con fax o con SMS, e dovrà considerarsi in seduta permanente;**
- l'Unità di Crisi potrà essere integrata a seconda degli eventi da altri Referenti Istituzionali e da esperti in emergenza;
- la deliberazione di nomina dei Componenti l'Unità di Crisi deve prevedere anche l'attribuzione delle funzioni di supporto ad personam;
- ogni funzione non esplicitamente attribuita resta in capo al Sindaco.
- **l'ufficio di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute dell'Unità di Crisi;**

Art. 6 - Ufficio comunale di Protezione Civile

Sotto la diretta responsabilità del Sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile è costituito, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n°225 e s.m.i., dell'art. 108, comma C sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

-   all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
-   all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
-   alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,

e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

-  ① all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
-  ① alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
-  ① all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

L'Ufficio di Protezione Civile è così composto:

Dal responsabile dell'ufficio tecnico o suo sostituto

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile, ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, deve, tra l'altro, perseguire i seguenti obiettivi:

- tutelare l'integrità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai rischi derivanti dagli eventi calamitosi di origine naturale e antropica;
- attuare ogni opportuna misura di previsione e di prevenzione dei rischi naturali e di origine antropica;
- attivare gli interventi di soccorso in caso di calamità secondo apposita pianificazione delle emergenze attese o disposti dall'unità di crisi in relazione alle esigenze dell'evento in corso;
- attuare gli interventi per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da calamità;
- attuare se programmate campagne informative rivolte alla popolazione e soprattutto ai complessi scolastici al fine di informare le persone sui rischi del territorio, sul livello di vulnerabilità delle strutture nelle quali ognuno svolge la propria vita quotidiana e sui comportamenti da adottare durante le emergenze;
- favorire lo sviluppo di specifiche forme di volontariato a supporto del servizio stesso.

Tutti gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in caso di emergenza la cooperazione richiesta, con precedenza sugli altri adempimenti;

In caso di emergenza, l'Ufficio di Protezione Civile ha il compito di coordinare le attività degli Uffici comunali con particolare riferimento ai servizi tecnici, socio-assistenziali, logistici e di viabilità;

L'Amministrazione comunale può, ai sensi del D. L.vo 18/08/2000 n°267 e s.m.i., stipulare apposite convenzioni e/o promuovere forme associative e di cooperazione fra Enti locali per espletare in maniera coordinata le funzioni del servizio di Protezione Civile.

Per i compiti di cui ai punti precedenti l'Ufficio di Protezione Civile avrà a disposizione appositi capitoli di spesa da inserire nel Bilancio del Comune e da utilizzare in conformità alle vigenti norme di contabilità degli Enti Locali.

La sede dell'Ufficio di Protezione Civile è fissata nella Residenza Municipale.

Art. 7- Volontariato di Protezione Civile

Il Comune di Pray :

1. riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di Protezione Civile;
2. assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio comunale, all'attività di

- previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla legge 225/92 e successive modificazioni;
3. riconosce e stimola, altresì, per tramite del proprio ufficio Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni;
 4. concorre mediante la messa a disposizione di proprie risorse strumentali, logistiche, tecniche ed Amministrative alle esigenze operative ed organizzative commesse ad attività di soccorso e di protezione civile attive nel territorio Comunale
 5. Il Comune di Pray può promuovere e sottoscrivere convenzioni con il Coordinamento provinciale di protezione civile, associazioni di Volontariato per operazioni di prevenzione di fenomeni calamitosi a tutela della collettività nonché a quelle correlate alla formazione ed informazione nei confronti del volontariato e della popolazione previste dalle vigenti norme

Il volontariato di Protezione Civile è composto da:

- a) il Coordinamento provinciale di protezione civile;
- b) associazioni iscritte al registro regionale;
- c) gruppi comunali e intercomunali

Le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile sono parte integrante del servizio comunale di Protezione Civile, ed il loro impiego è regolamentato con apposite convenzioni.

Art. 8 - Gruppi Comunali di Protezione Civile

Presso la sede municipale, è prevista la presenza, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, di Gruppi comunali o intercomunali di Volontari di Protezione Civile in convenzione con il Comune di Pray, allo scopo di supportare l'Ufficio Comunale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza,

Il Sindaco è il Responsabile unico dei gruppi di Protezione Civile: esso, nell'ambito della vigente normativa sul volontariato di Protezione Civile, organizza, gestisce e coordina le attività del gruppo per tramite dell'Ufficio di Protezione Civile, al quale inoltre è demandata la responsabilità del coordinamento operativo in caso di emergenza.

I Gruppi comunali in convenzione sono istituiti con delibera della Giunta Comunale.

Art. 9 - Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è il centro operativo a supporto del Sindaco, autorità di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) attivato con atto formale del Sindaco è la sede fisica al cui interno operano, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Emergenza, l'Unità di Crisi ed il Comitato Comunale di Protezione Civile;

L'attivazione del C.O.C. Deve essere comunicato alla Prefettura, al Presidente della Giunta Regionale.

La sede del C.O.C. è fissata di norma nella Residenza Municipale,

Art. 10 - Piano Comunale di Protezione Civile

Il Comune, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi i tempi per la redazione del piano comunale di Protezione Civile.

Il Comune, con propria deliberazione, approva il Piano comunale di Protezione Civile e i successivi aggiornamenti

Copia del Piano comunale di Protezione Civile è inviato anche alla Provincia e all' Ufficio territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

Art. 11- Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento deve essere consegnato alle Associazioni al momento della firma di una convenzione con il il Comune di Pray, nonché reso disponibile al momento dell' attivazione del Centro Operativo Comunale;

Art. 12 – Entrata in vigore ed abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile.

Il presente Regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dallo Statuto Comunale;

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni disposizione in materia di Protezione Civile con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.